



COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- Provincia di Vicenza -

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via B.Brandellero, n°46 - 36030 Valli del Pasubio -Tel. 0445 590400 - Fax 0445 590280 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00398190249-

E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

AVVISO AI CITTADINI

SI INFORMANO I CITTADINI CHE CON ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 01 LUGLIO 2014 AVENTE AD OGGETTO *DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE, O RIPULITURE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI,*

E' STATO DISPOSTO QUANTO SEGUE:

Che sia consentito, in alternativa al recupero/smaltimento dei residui vegetali presso centri di gestione o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, l'abbruciamento controllato sul luogo di produzione di residui vegetali provenienti da attività agricole e forestali derivante da sfalci, potature, o ripuliture in loco, effettuato secondo le normali pratiche e consuetudini, alle seguenti condizioni:

- la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione dalla levata del sole alle ore 11.00 e dalle 14.30 al calare del sole, a distanza superiore di 80 metri dagli edifici di terzi, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte di abbruciamento;
- la combustione non può essere effettuata in zone boschive o ad una distanza inferiore a 100 metri dalle medesime (come previsto dall'art. 24 delle prescrizioni di massima Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio Regionale n. 83 del 08.12.1980);
- le operazioni di abbruciamento si dovranno svolgere nelle giornate di assenza di forte vento;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;

SI EVIDENZIA

- 1) che rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 2) che è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
- 3) che la presente ordinanza non trova applicazione in caso allerta per rischio incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto resa nota con l'adozione di apposito provvedimento;
- 4) è consigliabile disporre in loco, di uno strumento portatile per estinzione incendi (estintore);

SI INFORMA

che detta Ordinanza perderà la sua validità qualora, entro il 25 agosto 2014, il D.L. 91 del 24/06/2014, non venisse convertita in Legge dal Parlamento. In tal caso, verranno affissi degli appositi volantini di avviso alla cittadinanza.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

geom. De Moro Ilario

